

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**Sezioni Unite**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 234/CGF**  
**(2010/2011)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL**  
**COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2011**

## **2° Collegio composto dai Signori**

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentanti A.I.A.: Dr. Raimondo CATANIA - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

### **11) RICORSO DEL SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 INFLITTA AL SIG. PESCE ANDREA;**
  - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ SAVONA 1907 F.B.C. S.P.A.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3346/272PF10-1/SP/GB DEL 30.11.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) 13) 15) E 16) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 19.1.2011)**

Con atto del 30.11.2010 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Andrea Pesce Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Savona 1907 FBC S.p.A., nonché la società stessa perché rispondessero, la persona fisica, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, e la società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. A questi veniva, in particolare, addebitato di aver depositato presso la Commissione criteri sportivi ed organizzativi entro il termine del 16.8.2010 (non oltre due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica), alcuna documentazione relativa alla scheda informativa riguardante il delegato e vice delegato per la sicurezza della società (con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti in materia) nonché di non aver depositato entro il medesimo termine l'attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del Medico Responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario.

L'atto di deferimento traeva origine dalle note del precedente 27 - 28 settembre con le quali la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi di questa Federazione aveva riscontrato le violazioni poi contestate.

Gli incolpati, ricevuta la comunicazione dell'udienza di discussione davanti la Commissione Disciplinare Nazionale, depositavano una memoria difensiva nella quale confutavano le accuse; in particolare sulla contestata violazione del punto 11 del citato Com. Uff. n. 117/A, precisava di aver

tempestivamente inviato i moduli richiesti sottolineando che gli stessi, risultavano sottoscritti dai soggetti formalmente designati a ricoprire l'incarico richiesto dalla normativa e che tale sottoscrizione equivalesse ad accettazione della nomina.

Sulle residue violazioni, deducevano di aver adempiuto tra il giorno 19.8.2010 ed il successivo 27.8.2010, attribuendo tale ritardo a causa non imputabile alla medesima società ma a lentezze del Settore Tecnico che non avrebbe attestato in termini l'adempimento tempestivo. Invocavano, altresì, l'errore scusabile trattandosi di società neopromossa. Concludevano, pertanto, chiedendo il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione della sanzione dell'ammonizione per il Pesce e dell'ammenda per la società.

Al termine dell'udienza di discussione del 13.1.2011 la Commissione Disciplinare Nazionale rilevata l'inidoneità delle giustificazioni addotte ai fini di una esclusione delle responsabilità, e precisato che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, il mancato deposito di due distinti moduli – 11/A per il delegato alla sicurezza e 11/B per il vice delegato alla sicurezza – non implicavano gli estremi di un duplice inadempimento, “atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto ad un unico e omogeneo contesto di riferimento”, concludeva con l'applicazione alla società di 4 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso ed al Pesce Andrea l'inibizione per giorni 60.

Contro tale pronuncia proponeva reclamo davanti a questa Corte la società Savona 1907 FBC S.p.A. chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata, la riduzione della pena irrogata e/o l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.

A sostegno dell'impugnazione l'appellante, pur ammettendo, in sostanza, la tardività, dal punto di vista prettamente formale, degli adempimenti richiesti, sottolineava l'assenza di offensività concreta al bene giuridico tutelato dalla normativa speciale di cui al Com. Uff. n. 117/A.

Richiamava, infine, quale attenuante, la circostanza di essere società neopromossa non in grado di attenersi, in un brevissimo lasso di tempo, alle severe disposizioni regolanti l'attività del settore professionistico.

All'udienza di discussione la Procura Federale chiedeva il rigetto del reclamo.

La C.G.F. ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.

Risulta, infatti, per tabulas, che gli adempimenti previsti di cui ai numeri 13, 15, e 16 del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, sono stati perfezionati in palese ritardo rispetto alla data del 16.8.2010, a nulla potendo rilevare ai fini dell'esonerazione di responsabilità, le intempestive certificazioni pervenute dal Settore Tecnico della F.I.G.C. con riferimento alle varie figure individuate dalle disposizioni regolamentari di cui in argomento [allenatore in prima, allenatore in seconda - punto n. 13 - medico responsabile – punto 15 - operatore responsabile - punto 16].

E' opportuno sottolineare infine che la concessione della Licenza Nazionale non necessariamente sottende il regolare integrale perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa federale di riferimento. Tanto è vero che, l'ultima parte del n. 17 del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati di competenza per la stagione 2010/2011 Titolo III, dispone che in caso di concessione delle Licenze, l'inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare.

In conclusione l'attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi è alcun riscontro.

Tutto ciò premesso la decisione del giudice di prime cure va condivisa in quanto esente da censure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Savona 1907 F.B.C. S.p.A. di Savona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **12) RICORSO DEL FERALPISALO' S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. PASINI GIUSEPPE;**
  - **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ FERALPISALÒ S.R.L.;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3365/277PF10-1/SP/GB DELL'1.12.2010 - PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTI 11) E 12) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011)**

Con atto del 21.1.2011, la società Feralpisalò S.r.l. anche nell'interesse del suo Presidente, signor Pasini Giuseppe, interponeva, innanzi alla C.G.F., rituale e tempestivo preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali avverso il deliberato della Commissione Disciplinare Nazionale reso pubblico con Com. Uff. n. 46/CDN del 19.1.2011 e notificata alla parte il successivo 20.1.2011 con il quale venivano irrogate le sanzioni di cui in epigrafe.

La vicenda trae origine dal deferimento della Procura federale F.I.G.C. a carico di:

- Giuseppe Pasini, Presidente e Legale rappresentante della società Feralpisalò S.r.l. per violazione di cui all'art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) e 12) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver rispettato il termine del 6.8.2010 per il deposito delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11/A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11/B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della società e dai soggetti individuati;

- società Feralpisalò S r.l. per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante.

Con memoria trasmessa il 1.2.2011 la società bresciana argomentava l'appello precisando che le ragioni della mancata sottoscrizione della documentazione inviata il 6.8.2010 dovevano rinvenirsi sia nella circostanza del ripescaggio operato dalla Lega Pro che l'ha di fatto costretta a un vero e proprio tour de force per pianificare tutti gli adempimenti previsti per l'ottenimento della licenza Uefa sia per un improvvisa e non pianificata o conosciuta anticipazione della prima gara ufficiale al giorno 8.8.2010 fissata a seguito di sorteggio effettuato dalla Lega Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 8 del 26.7.2010, pubblicato sul solo sito internet della Lega professionisti Serie A e casualmente conosciuto dalla reclamante il successivo 29.7.2010.

Invocava, quindi, quale scriminante, la causa di forza maggiore e/o il riconoscimento dell'errore scusabile.

Fissata l'udienza di discussione la Procura Federale richiamato il contenuto dell'atto di incolpazione, concludeva per il rigetto dell'appello mentre la difesa della appellante rassegnava le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento e/o revoca della decisione gravata.

La C.G.F. ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento.

Risulta infatti *per tabulas* che dalla documentazione in atti si rileva come la società Ferlapisalò ha presentato della documentazione non idonea per motivi formali e che la stessa inviata in data 6.8.2010 non solo non riportava la firma del legale rappresentante della società ma era anche priva delle firme dei soggetti individuati.

Né peraltro può essere considerata causa esimente il ripescaggio della società in considerazione del fatto che il deferimento è stato disposto non per mancanza della documentazione prevista ma per la mancata sottoscrizione della medesima.

E' altresì doveroso considerare che alla luce di quanto disposto da Titolo III del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al citato Com. Uff. n. 117/A, in caso di concessione delle licenze, l'inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare.

Nella circostanza è stato, in effetti, accertato che le schede informative del delegato alla sicurezza Mod.11/A e del Vice delegato alla sicurezza Mod. 11/B degli Addetti alla Sicurezza Steward Mod. 12 non risultano debitamente sottoscritti dal legale rappresentate della società né dai soggetti individuati.

In conclusione l'attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi è alcun riscontro.

Tanto premesso la decisione del Giudice di prime cure va condivisa in quanto esente da censure.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Firalpialò S.r.l. di Salò (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Publicato in Roma il 7 aprile 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete